

Articolazione degli uffici - **Art. 13 c.1 lett. b,c**

*Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni*

*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.*

*Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:*

- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;*
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.*